

25123/2010



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

società nome
collettivo
azione di
manleva
verso socio
uscente

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente - R.G.N. 4406/2006
- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere - Cron. 3223
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere - Rep. 2127
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere - Ud. 17/11/2010
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

contributo
applicato

SENTENZA

sul ricorso 4406-2006 proposto da:

FCCGCR37E15A561A, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI MONSERRATO 34, presso lo
studio dell'avvocato ARACHI TOMMASO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato VESCIO
UGO giusta delega in calce al ricorso;

2010

- *ricorrente* -

1955

contro

----- S.N.C.
00359110509, TRRMNL50R43D403D,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 287

VILL. 22, presso lo studio dell'avvocato PELO MAURO,
rappresentati e difesi dagli avvocati FIORAVANTI
ALESSANDRO, LASTRAIOLI GIULIANO giusta delega a
margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

MCCFPP74P02D403P,

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1471/2005 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, I CIVILE, emessa il 20/5/2005,
depositata il 19/10/2005, R.G.N. 1243/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIO
FINOCCHIARO;

udito l'Avvocato ALESSANDRO FIORAVANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha
concluso per l'accoglimento p.q.r.

Gravata tale pronunzia, in via principale, dai soccombenti nei confronti dei soli [e non della CALASTRI] e, in via incidentale, dal STACCHINI e DEL MORINI - avverso il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di primo grado - la Corte di appello di Firenze con sentenza 20 maggio - 19 ottobre 2005 in accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha condannato MORINI Massimo al pagamento in favore di STACCHINI e DEL MORINI della somma di euro 47.772,26 oltre interessi legali dal 24 gennaio 1997 e STACCHINI e DEL MORINI a tenere indenni gli appellanti della metà di quanto da essi dovuto alla CALASTRI in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per la cassazione della sopra descritta sentenza di appello, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a sei motivi,

Resistono, con controricorso illustrato da memoria,

nonché STACCHINI e DEL MORINI la MACCIONI Raffaele e MACCIONI

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come evidenziato in parte espositiva, nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso

nei loro confronti dal presidente del tribunale di Pistoia, s.n.c., hanno evocato in giudizio, con lo stesso atto, anche > nonché nei cui confronti hanno svolto domanda di garanzia.

Mentre il primo giudice ha dichiarato inammissibile la chiamata dei terzi, perche eseguita senza la preventiva autorizzazione del giudice, diversamente la sentenza ora oggetto di ricorso ha - in limine - evidenziato che il primo giudice non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la inammissibilità di un tale iter procedimentale.

2. Il ricorrente censura nella parte *de qua* la sentenza impugnata con i primi due motivi con i quali lamenta, nell'ordine:

- da un lato, art. 360 n. 3 codice di procedura civile: *violazione e falsa applicazione dell'art. 269 codice di procedura civile*, atteso che la stessa è andata di contrario avviso - a suo parere con argomenti non convincenti - a una giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, specie tenuto presente che nell'ambito del procedimento monitorio originariamente le parti debbono essere esclusivamente il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento e il soggetto nei

cui confronti la domanda è diretta e che con questa normativa, volta a tutelare l'interesse pubblico al sollecito e corretto svolgimento dei processi il legislatore ha in sostanza inteso vietare, anche al convenuto la citazione di soggetti estranei al processo e conclude le proprie argomentazioni osservando che gli oneri che la legge impone alle parti che intendono chiamare terzi in causa non hanno nulla a che fare con la posizione delle stesse in seno al processo, ma sono dettati a salvaguardia dell'interesse pubblico al corretto, razionale e celere svolgimento dei giudizi [primo motivo];

- dall'altro, art. 360 n. 5 codice procedura civile: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, atteso che le affermazioni svolte dalla sentenza di secondo grado e, in particolare [per quanto è dato comprendere dalla non chiarissima esposizione del motivo] nella parte in cui questa ha affermato che gravare l'opponente di un simile adempimento [fare istanza al giudice per essere autorizzato a chiamare in causa un terzo] contrasta con la generale finalità di celerità dei giudizi tutelata dalla Costituzione, atteso che una tale motivazione non è idonea a sorreggere logicamente il decisum reso su questo fondamentale capo della sentenza impugnata.

3. I riassunti motivi sono inammissibili.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

3. 1. Come assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui senza alcuna motivazione totalmente pre-scinde la difesa di parte ricorrente - nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinché si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l'effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse (Cass. 20 novembre 2009, n. 24540; Cass. 13 febbraio 2009, n. 3640; Cass. 7 luglio 2008, n. 18589).

3. 2. Facendo applicazione del riferito principio al caso di specie si osserva che i giudici di appello sono pervenuti alla conclusione criticata dal ricorrente sulla base delle seguenti argomentazioni:

- i chiamati, costituitisi in causa si sono difesi nel merito e non hanno eccepito né all'atto della costituzione né nel corso del giudizio di primo grado, alcuna menomazione della loro facoltà di difendersi,

conseguenza delle modalità concreta con cui è avvenuta la loro evocazione in giudizio;

- con la citazione introduttiva è stato instaurato un giudizio (di garanzia) certamente connesso con quello introdotto con la notificazione del provvedimento monitorio e che obbligava il giudice a una decisione;

- non vi è - in conclusione - spazio per rilevare una nullità ovvero una inammissibilità conseguente a un eventuale vizio formale che non abbia dato luogo a un documento effettivo né comunque denunciato dalle parti interessate;

- l'insegnamento della Corte di cassazione cui ha aderito il primo giudice (Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. 5 marzo 2002, n. 3156; Cass. 27 gennaio 2003, n. 1185) e secondo il quale l'opponente a decreto ingiuntivo deve citare in giudizio unicamente il soggetto che ha ottenuto il decreto ingiuntivo e deve, di conseguenza, chiedere al giudice con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa, deve essere rimeditato specie alla luce dell'insegnamento contenuto nella sentenza 3 aprile 1997, n. 80, della Corte costituzionale.

3. 3. Certo quanto sopra è palese che a fondamento della conclusione ora criticata dal ricorrente la sen-

tenza impugnata invoca due - autonome - *rationes decidendi*.

La sentenza del primo giudice - infatti - è stata totalmente riformata, nella parte de qua;

- sia, da un lato, in applicazione del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. (secondo cui *la nullità [di un atto del processo] non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato*),

- sia, dall'altro, per l'erronea interpretazione data, comunque, dal primo giudice, dell'art. 269 c.p.c.

Sotto il primo profilo hanno, in sintesi, evidenziato i giudici di appello, la citazione introduttiva - contenente oltre che l'opposizione al decreto emesso dal presidente del tribunale su richiesta della CALASTRI anche la instaurazione di un autonomo giudizio [connesso a quello di opposizione a ingiunzione] nei confronti di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ e di ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - ha raggiunto lo scopo suo proprio certo essendo, da un lato, che i convenuti ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ si sono costituiti regolarmente in giudizio e si sono difesi nel merito, senza nulla eccepire sulla inidoneità della citazione a radicare il contraddittorio, dall'altro, che l'atto in questione [anche se per ipotesi formalmente viziato] non ha dato luogo alcun documento effettivo

[e, anzi, in pratica ha attuato i principi regolatori del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e in particolare quello della celerità, essendo stato il giudizio esteso ai terzi senza l'assegnazione di un termine da parte del giudice istruttore e senza in alcun modo pregiudicare, nei loro diritto alla difesa detti terzi].

3. 4. Pacifico quanto precede si deve concludere, come anticipato, che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Gli stessi, infatti, censurano la sentenza impugnata esclusivamente quanto alla seconda *ratio decidendi* [relativa, come osservato sopra, alla interpretazione da dare all'art. 269 comma 2 c.p.c.], mentre nulla espongono, al fine di dimostrare la infondatezza delle argomentazioni che sorreggono la prima della sopra esposte *rationes decidendi*.

Con la conseguenza, pertanto, che anche nella eventualità gli argomenti sviluppati nei detti motivi dovessero risultare fondati non per questo potrebbe mai pervenirsi alla cassazione della sentenza che rimarrebbe comunque ferma in base alla [prima] *ratio decidendi* non censurata dai ricorrenti.

4. Il [redacted], hanno affermato i giudici di secondo grado era socio della Tizio & Caio al tempo [29

debbono pagare alla in conseguenza della sentenza del Tribunale di Pistoia (che per la parte di cui si sta discorrendo è passata in giudicato ...).

5. Il ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata con gli ultimi motivi di ricorso con i quali lamenta:

- da un lato, art. 360 n. 3 codice procedura civile: violazione e falsa applicazione degli artt. 2289, 2290 e 1192 c.c., stante l'errata interpretazione delle norme citate, atteso, in primis, che nella specie non vi è stato alcun procedimento di liquidazione della quota sociale, tenuto presente che con l'atto 27 luglio 1994 il FIACCHINI ha venduto puramente e semplicemente la propria quota agli altri soci (si che non prevedendosi nel detto atto una ipotesi di liquidazione non può invocarsi, al fine di risolvere la controversia l'art. 2289 c.c.) e, in secondo luogo, è da escludere nella specie l'applicazione dell'art. 2299 c.c., considerato che se la società - come verificatosi nella specie - paga tutto il debito non può certo pretendere, dai soci quanto da essa pagato [terzo motivo];

- dall'altro, art. 360 n. 5 codice di procedura civile; omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa numerosi punti decisivi della controversia [quarto motivo];

- da ultimo, art. 360 n. 5 e 4 codice di procedura civile: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dai fatti e dalle circostanze rappresentate dai documenti in atti, nonché falsa ed erronea applicazione degli artt. 2289, 2290 e 1192 c.c. [quinto motivo], nonché art. 360 n. 4 codice di procedura civile; nullità della sentenza o del procedimento, per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato [sesto motivo].

6. Il sesto motivo (peraltro prospettato esclusivamente in via di ipotesi), è manifestamente infondato.

Nella specie infatti non vi è stata (da parte dei giudici di merito) alcuna violazione del precetto di cui all'art. 112 c.p.c., atteso, da un lato, che in sede di precisazione delle conclusioni di secondo grado (come già in primo grado) gli appellanti avevano chiesto la condanna del _____ a tenere indenni i soci e la società da quanto costoro condannati a pagare alla

I e in tali termini l'appello è stato accolto, dall'altro che tutte le considerazioni svolte nel corso del giudizio di appello dal _____ al fine di dimostrare la infondatezza della domanda spiegata contro di lui sono state puntualmente esaminate dai giudici di appello, e disattese.

7. Manifestamente fondato, peraltro, è il terzo motivo.

Infatti:

- l'art. 2289 c. c., come risulta dalla sua stessa formulazione letterale [da cui totalmente prescindono sia la sentenza impugnata che la difesa dei contro ricorrenti] è dettato con riguardo alla eventualità *il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio;*

- non solo la disposizione è contenuta nella Sezione quinta del capo secondo del titolo quinto del quinto libro del codice civile, sotto la rubrica *dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio,* ma la stessa *Relazione al codice civile* precisa [n. 937] - al riguardo - *lo scioglimento parziale del rapporto può aver luogo per cause diverse, che sono: la morte del socio, la dichiarazione di recesso, l'esclusione;*

- atteso che nella specie non risulta che si sia realizzato alcuno scioglimento parziale del rapporto societario, essendosi realizzata unicamente una cessione della quota di partecipazione nella Tizio & Caio s.n.c. da parte del [] in favore degli eredi di MACCIONI Nello (né mai è stato prospettato, neppure come ipotesi, che in realtà il contratto 27 luglio 1994 simulasse uno scioglimento del rapporto societario) è

paese la non riferibilità, alla presente fattispecie, della regola di cui all'art. 2289 c.c.;

- precisa l'art. 2290 c.c. che nel caso in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento;

- la disposizione, in tesi applicabile anche in caso di cessione della quota (cfr., ad esempio, Cass. 12 aprile 2010, n. 8649; Cass. 6 settembre 2006, n. 19186) è dettata - chiaramente - con riferimento alla responsabilità verso i terzi (rispetto alla società) e quindi è palese che non è invocabile - come pretende nella specie la sentenza impugnata - dalla stessa società e dagli acquirenti la quota;

- specie nell'eventualità - come è pacifico si sia verificato nella specie - il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota la inesistenza di debiti sociali.

Pacifico quanto precede deve concludersi che in caso di cessione di quota di società in nome collettivo - qualora (come puntualmente verificatosi nella specie) il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota stessa della inesistenza di debiti sociali - lo stesso risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente

alla cessione esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e degli acquirenti la quota. Sia la società, sia i cessionari della quota, pertanto, una volta adempite tali obbligazioni non hanno titolo a essere tenuti indenni, dall'ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.

Non essendosi i giudici del merito attenuti al principio di diritto di cui sopra deve trovare accoglimento il terzo motivo, con assorbimento del quarto e del quinto e cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha condannato FIACCHINI Giacomo a tenere indenni gli appellanti (Tizio & Caio s.n.c., TERRENI Emanuela, MACCIONI Raffaele e MACCIONI Filiana) della metà di quanto essi devono pagare a CALASTRI Vincenza in esecuzione della sentenza del tribunale di Pistoia 9 aprile 2002.

8. Non essendo - peraltro - necessari, per la definizione della lite, ulteriori accertamenti, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito, con rigetto della domanda di manleva proposta dalla

Fiacchini Giacomo nei confronti di FIACCHINI Giacomo e condanni degli stessi (Tizio & Caio s.n.c., TERRENI Emanuela, MACCIONI Raffaele e MACCIONI Filiana) al pagamento delle spese di lite di tutti i gradi del

giudizio, liquidate come in dispositivo in favore del
FIACCHINI.

P.Q.M.

La corte

rigetta il primo, il secondo e il sesto motivo;


accoglie il terzo, dichiara assorbiti il quarto e
il quinto;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda
di manleva proposta da dalla Tizio & Caio s.n.c., TER-
confronti di FIACCHINI Giancarlo:


h
f
c
a
r
t
a

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 17 novembre 2010.

il Consigliere relatore est.



il Presidente



IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 DIC. 2010

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

